OGGETTO: Circolare 33.2025 **Seregno, 7 novembre 2025**

COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORE DI CASSA DAL 1.01.2026: NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI

La legge di Bilancio 2025 introduce il collegamento obbligatorio tra strumenti di pagamento elettronici (POS) e registratori telematici (RT) con decorrenza **1/1/2026**.
L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative[1].

L'obiettivo del Legislatore è che ogni pagamento elettronico venga **automaticamente registrato** dal registratore telematico e trasmesso in tempo reale all'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

- Quando un cliente paga con carta, il POS comunicherà al registratore l'esito del pagamento (riuscito o annullato) in tempo reale.
- Il registratore telematico associa l'operazione al documento commerciale e trasmette l'intero registro all'Agenzia delle Entrate, insieme ai dati del corrispettivo giornaliero.
- Il registratore potrà memorizzare le informazioni di tutte le transazioni elettroniche (tranne i dati sensibili del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, anche indipendentemente dalla registrazione dei relativi corrispettivi.

Questo nuovo sistema permetterà di incrociare automaticamente i pagamenti elettronici con gli scontrini emessi.

Scadenze e tempistiche di registrazione
L'obbligo di collegamento entrerà ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2026
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede **termini graduali di registrazione**:

- **Strumenti già in uso:** per gli strumenti di pagamento (POS) già attivi al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di **45 giorni** per completare la registrazione, decorrenti dalla data in cui il servizio online verrà messo a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia.
- **Nuovi strumenti (a regime):** per la prima associazione o per eventuali variazioni successive, se lo strumento è attivato dopo il 31 gennaio 2026 (ovvero se il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026), la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo** alla data di effettiva disponibilità dello strumento, e comunque **entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese**. Le operazioni effettuate entro l'ultimo giorno del mese non saranno considerate tardive.

[1] Art. 1, commi da 74 a 77, della legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025)
Provvedimento ADE (n.424470) pubblicato il 31 ottobre 2025.

Soggetti obbligati ed esenzioni previste dalla normativa
L'obbligo riguarda principalmente commercianti, ristoratori, bar, artigiani e professionisti che certificano i corrispettivi tramite registratore telematico e accettano pagamenti con POS.

Cosa fare per adeguarsi entro la fine del 2025. Per rispettare la normativa e non farsi trovare impreparati a gennaio 2026, imprese e professionisti devono agire in anticipo:

- **Verificare la compatibilità del registratore telematico:** non tutti i modelli attuali sono compatibili con il POS. È necessario contattare tecnici o fornitori per pianificare aggiornamenti software e hardware, o, se necessario, la sostituzione dei dispositivi.
- **Aggiornare o sostituire il POS:** anche i terminali POS devono essere conformi alle nuove specifiche tecniche.

Sanzioni in caso di mancato adeguamento
Il regime sanzionatorio distingue tra irregolarità formali e violazioni sostanziali: per omissioni o ritardi nella memorizzazione o nella trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici che *"non"* incidono sulla liquidazione del tributo è prevista una sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione, con un tetto di 1.000 euro per trimestre, come modificato dalla legge di Bilancio 2025
Il mancato collegamento tra POS e strumento di certificazione è ricondotto all'art. 11 D.Lgs. 471/1997 con sanzioni da 1.000 a 4.000 euro e possibili misure accessorie di sospensione previste dall'art. 12, cc. 2 e 3, applicabili dalla stessa decorrenza (sanzioni accessorie, leggasi *"sospensione della licenza/autorizzazione (o dell'attività)".*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino